

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

56° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 1985
(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente VALITUTTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica» (57-B), d'iniziativa dei senatori Saporito ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 1, 5, 6 e <i>passim</i>
BERLINGUER (PCI)	10, 13
BOGGIO (DC)	13
MARAVALLE, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	8, 10
SCOPPOLA (DC)	7, 9, 13
SPITELLA (DC), relatore alla Commissione ...	2, 6, 8 e <i>passim</i>
ULIANICH (Sin. Ind.)	8, 9, 10 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica» (57-B), d'iniziativa dei senatori Saporito ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica», di iniziativa dei senatori Saporito ed altri, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, rinviata nella seduta del 25 settembre.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, mi permetto di sottoporre all'attenzione della Commissione alcuni emendamenti che potremmo apportare al testo trasmessoci dalla Camera dei deputati, già esaminato da noi una prima volta e concernente interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica.

Chiedo, inoltre, che venga letto il parere della Commissione bilancio, appena perverrà, poichè credo che esso sia sostanzialmente concorde con alcune proposte di emendamento da me presentate e che passo ad illustrare.

Innanzitutto propongo di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 2 aggiunto dalla Camera, in quanto ritengo che non possiamo condividere il massiccio incentivo ivi contenuto.

Per quanto concerne l'articolo 3, sulla parte aggiunta dalla Camera che recita: «al quarto comma, alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "tuttavia è consentito anche ai professori a tempo definito concorrere per l'elezione alle predette cariche, purchè all'atto dell'assunzione della carica venga effettuata l'opzione per il tempo pieno;"» mi pare che ancora non ci sia l'accordo della Commissione. Personalmente sarei favorevole ad accettare tale testo così come ci è pervenuto; tuttavia mi pare che qualche collega sia perplesso. Pertanto, in sede di discussione degli articoli, decideremo se apportare delle modifiche su questo punto. È inutile ripetere le ragioni per cui anche il Presidente ha manifestato preoccupazione per le difficoltà che si riscontrano nelle piccole università.

Per quanto riguarda il capoverso successivo, le alternative sono due: o ritorniamo al testo del Senato, oppure accettiamo il testo approvato dalla Camera dei deputati. In questo secondo caso, però, laddove si dice: «attività di educazione» propongo di sostituire con: «attività didattiche». Si tratta infatti di una formula discutibile.

In relazione all'articolo 4, propongo di ac-

ettare il comma aggiuntivo introdotto nell'articolo 12 del decreto n. 382 dalla Camera dei deputati: si tratta di estendere le disposizioni di cui al precedente comma ai direttori di quegli altri centri di ricerca elencati dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Per quanto riguarda l'articolo 5, propongo di inserire, dopo il comma aggiuntivo al quarto comma dell'articolo 13 del decreto n. 382, il seguente ulteriore comma: «Qualora si tratti degli incarichi previsti ai numeri 10), 11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al numero 3) dell'articolo 3 della citata legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sono a carico dell'ente, istituto o società». Faccio un esempio: un professore universitario che assume l'incarico di presidente di una cassa di risparmio viene collocato in aspettativa senza assegno. Se tale incarico comporta un'adeguata indennità, *nulla quaestio*; ma se esso non comporta tale indennità, la norma stabilisce che la cassa di risparmio deve pagare uno stipendio, perchè altrimenti il professore non percepisce niente in quanto è stato posto dall'università in aspettativa senza assegni.

Per quanto riguarda il capoverso successivo, ricordo le perplessità manifestate dal senatore Ulianich secondo il quale, nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, il professore in aspettativa può tenere delle lezioni con il consenso, anzi a mio avviso, d'intesa con il nuovo titolare. Indubbiamente si tratta di una specificazione che possiamo inserire, anche se non credo che si tratti di una questione molto rilevante.

Per quanto riguarda il terzo comma del nuovo testo dell'articolo 13 che si propone, modificato dalla Camera dei deputati, credo che si possa accogliere l'aggiunta che è stata fatta. In sostanza si tratta ancora dei direttori degli enti di ricerca, quindi in piena attività scientifica, che possono partecipare anche alle commissioni di concorso. Invece sopprimerei senz'altro gli ultimi due commi aggiunti dall'altro ramo del Parlamento perchè non si comprende la *ratio* delle norme ivi contenute, che oltre tutto potrebbero dar luogo ad enormi confusioni poichè si riconoscono privilegi piuttosto strani.

In merito all'articolo 6, aggiunto dalla Ca-

mera, la norma contenuta nel primo comma del nuovo articolo 21-bis del decreto n. 382 è a mio avviso indecifrabile, nonostante lo sforzo compiuto per comprenderla. Tuttavia il problema è reale: il Governo se ne era fatto carico presentando un emendamento che poi non è stato approvato e che io ripropongo alla Commissione. Si tratta della copertura dei posti di professore associato mediante trasferimento.

I colleghi sanno che, secondo la normativa vigente per i professori ordinari, quando si dà luogo alla distribuzione di nuove cattedre, prima di attivare la procedura concorsuale le facoltà possono attivare le procedure di trasferimento; è logico infatti che questi posti vengano prima coperti per trasferimento, e ove ciò non avvenga messi a concorso. Ora, sempre secondo la normativa vigente, questa possibilità non è prevista per i professori associati. Nel decreto n. 382 c'è una norma secondo la quale i 6.000 posti previsti per tale categoria devono essere messi immediatamente a concorso; a mio avviso sarebbe forse equo stabilire invece una norma secondo cui, prima di metterli a concorso, le facoltà possono coprire tali posti per trasferimento, anche se si tratta di professori associati, purchè in servizio già da tre anni.

Ritengo che questa norma sia giusta perchè, di fronte alla messa a concorso di un posto nuovo per numerosissime sedi, attualmente sono esclusi i professori associati più anziani e più qualificati. Tuttavia sottopongo all'attenzione della Commissione il testo dell'emendamento sostitutivo dell'intero articolo che io ho predisposto.

Ne do lettura:

«Art. 6.

I professori associati in soprannumero, che hanno prestato almeno tre anni di servizio ininterrotto come associati nelle facoltà di appartenenza, possono essere chiamati dai consigli di facoltà a coprire, per trasferimento, anche i posti di professore associato, nella stessa materia di insegnamento o materia compresa nello stesso raggruppamento, che siano stati assegnati alla predetta facoltà nell'ambito del piano di sviluppo di cui al precedente articolo 2.

Il trasferimento ha luogo con la procedura prevista dall'articolo 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; a conclusione di tale procedura il posto da coprire per concorso è assegnato alla facoltà di provenienza del professore associato trasferito».

Per quanto riguarda l'articolo 7, non propongo il ripristino del comma soppresso dalla Camera perchè sarà cura del Governo fare in modo che la legge arrivi alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* non prima del 16 ottobre, affinchè non produca effetti anteriormente al 1° novembre. Per quanto attiene al secondo comma vi sono tre possibilità: o si approva il testo modificato dalla Camera, o si ripristina il testo approvato dal Senato, oppure si specifica quali professori incaricati debbano intendersi per «equiparati». Infatti, il termine «equiparati» potrebbe dar luogo a qualche equivoco e sarebbe meglio specificare se per tali si intendono i professori divenuti associati, secondo la possibilità prevista dall'apposita norma del decreto n. 382, e gli incaricati ammessi ai giudizi ai sensi della cosiddetta «legge Fiandrotti» (n. 724 del 1982). A questo punto diventa necessaria una spiegazione. Vi sono tre categorie di incaricati che sono divenuti associati: la prima è quella degli incaricati stabilizzati, circa 1.200, che hanno ottenuto la stabilizzazione con i provvedimenti urgenti e con il «decreto Pedini»; la seconda è quella di 2.000 incaricati negli anni accademici 1978-1979, 1979-1980 e 1980-1981, i quali secondo il «decreto Pedini» (decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito con modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54) avrebbero dovuto ottenere la stabilizzazione, ma — poichè il decreto stabiliva la condizione di aver compiuto il triennio di incarico prima dell'entrata in vigore della riforma e poichè la riforma è entrata in vigore nell'anno accademico 1980-1981 — non hanno mai ottenuto dalle università il decreto formale di stabilizzazione ai sensi della seconda parte dell'articolo 5 della legge n. 28 del 1980 e tuttavia sono stati ammessi al giudizio di idoneità. Infine, vi è un terzo gruppo di 550 professori

che sono stati incaricati negli anni accademici 1979-1980, 1980-1981 e 1981-1982, ammessi al giudizio di idoneità con la «legge Fian-drotti».

Teniamo conto che la preoccupazione ripetutamente avanzata dal senatore Scoppola, per cui il mantenere per alcuni anni i predetti docenti in servizio può andare a danno dei nuovi posti, è molto teorica perchè i posti che costoro occupano sono da riassorbire, cioè non rimarrebbero liberi e perciò non offrirebbero alcun vantaggio in tal senso. In sede di esame in comitato ristretto del disegno di legge n. 1352 sullo stato giuridico dei ricercatori, si sta discutendo su un riassorbimento di 4.000 posti e, secondo me, poco influisce se un tale riassorbimento avvenga su 22.000 o su 25.000 posti.

Riassumendo, allora, si potrebbe lasciare la norma così com'è, oppure definire con più precisione i riferimenti alla legge n. 28 del 1980 e alla «legge Fian-drotti». In terzo luogo, se i colleghi ritengono di dover adottare una linea più ristretta, non dobbiamo far altro che tornare al primitivo testo approvato dal Senato. Il problema, dunque, è in questi termini.

Non vi sono, invece problemi per gli articoli successivi, fino all'articolo 13, e mi limito a raccomandare l'approvazione dell'articolo 11 perchè altrimenti si rischia di far decadere tutti i giudizi di idoneità a professore associato finora espletati.

Per quanto riguarda il secondo dei commi sostituiti dall'articolo 13 nell'articolo 91 del decreto n. 382, al fine di snellire la procedura, propongo di sopprimere le parole: «con apposito regolamento emanato». L'indicazione dei criteri deve essere fatta dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, ma, a mio avviso, è meglio evitare l'emanazione di un regolamento che comporterebbe tempi troppo lunghi.

Il testo della Camera è senz'altro più garantista rispetto a quello del Senato; pertanto propongo di approvarlo con la semplificazione da me proposta.

All'articolo 14, nel primo comma dell'articolo 91-*bis* del decreto n. 382, i colleghi della Camera hanno soppresso la dizione del testo

del Senato: «e successive leggi che consentano la partecipazione agli stessi di enti di ricerca o di enti pubblici», ritenendola un po' vaga. Per evitare conflitti, mi sembra che l'impostazione data dalla Camera possa essere mantenuta; bisognerà però che, ogni volta che si emana un provvedimento legislativo in materia, si faccia riferimento a questo articolo, altrimenti potrebbero sorgere delle difficoltà. Alla lettera a) dello stesso articolo la dizione da noi approvata: «la loro partecipazione sia rappresentata da esclusivo apporto di prestazione di opera scientifica» è stata così modificata: «la loro partecipazione sia rappresentata prevalentemente da apporto di prestazione d'opera scientifica». La mia proposta è di tornare al testo del Senato, anche sulla base del parere della Commissione bilancio perchè il termine «prevalentemente» è un po' equivoco e potrebbe dar luogo a difficoltà.

Vi è poi il problema della lettera e) che i colleghi della Camera hanno emendato in un modo che ritengo poco chiaro; forse anche la dizione da noi approvata non era perspicua, ma quella introdotta dalla Camera mi sembra ancor meno chiara. Sorge a questo proposito il problema se i membri dei consigli di amministrazione dei consorzi abbiano o no diritto ai compensi in questione; il problema lo si potrebbe risolvere attribuendo loro un gettone di presenza. Vi è poi il problema dei compensi al personale docente e tecnico che partecipa alla ricerca. Si potrebbe stabilire a questo proposito che per i compensi ci si attiene all'articolo 66 del decreto n. 382, nel quale la materia è già regolata. In tal modo, propongo che la lettera e) sia così strutturata: «ai professori universitari o ai ricercatori che facciano parte degli organi sociali venga unicamente corrisposto, ove previsto, un gettone di presenza per la partecipazione alle attività dei predetti organi. I proventi derivanti da eventuali contratti di ricerca o di consulenza richiesti alle università siano corrisposti secondo quanto stabilito dal precedente articolo 66. Eventuali utili spettanti alle università siano da queste destinati a fini di ricerca». Mi sembra che in tal modo si risponderebbe alle due finalità: di regolamentare la materia dei gettoni di presenza e la più ampia mate-

ria dei compensi alle attività scientifiche per le prestazioni di carattere tecnico.

Per quanto riguarda l'ultimo comma, modificato dalla Camera dei deputati, vorrei far presente che quello da noi varato era un testo più snello e chiaro. La modifica della Camera si giustificava con la modifica apportata alla lettera a) ma, se reintroduciamo la dizione originaria di tale lettera, credo che si debba tornare al testo originario anche per questo comma.

A parere del relatore non sorgono problemi a proposito degli articoli 15 e 16, introdotti dalla Camera.

Problemi sorgono invece per l'articolo 18, in relazione al secondo comma aggiunto dalla Camera dei deputati all'articolo 120 del decreto n. 382; si tratta della procedura di sistemazione presso altre amministrazioni di assistenti e incaricati che non hanno superato il giudizio di idoneità. Il problema è di una certa rilevanza; il collega Saporito ha inviato al Presidente della nostra Commissione una lunga lettera in proposito parlando di 6.000 persone. Tale cifra non è esatta se riferita ai soli incaricati stabilizzati che verrebbero a perdere il posto; può essere esatta se ci si riferisce a tutti coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 120 del decreto n. 382, cioè ai professori incaricati che hanno partecipato ai giudizi di idoneità e non sono stati promossi, agli assistenti, ai contrattisti e ai borsisti che non hanno superato il giudizio di idoneità a ricercatore. Coloro i quali sono stati riprovati nelle due tornate dei giudizi di idoneità a professore associato finora svoltesi sono 2.266.

Il senatore Saporito sostiene poi nella sua lettera che coloro che furono docenti universitari hanno titolo, nel momento in cui vengono inseriti in altre amministrazioni, ad essere inquadrati come dirigenti. Ciò significherebbe immettere un cospicuo numero di persone nel ruolo della dirigenza, il che creerebbe grossi problemi.

Riconosco che il problema esiste e che la nostra Commissione dovrebbe farsene carico; tuttavia la mia proposta è di non gravare il disegno di legge in esame anche di questo problema così complicato e spinoso, e di pensare ad un provvedimento *ad hoc*.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, al fine di consentire la partecipazione di tutti noi alle esequie della madre del ministro Falcucci, sospendo la seduta.

I lavori vengono sospesi alle ore 10,30 e sono ripresi alle ore 12,40.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori. Faccio presente che la Commissione affari costituzionali ha espresso sul disegno di legge in discussione il seguente parere:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone al suo ulteriore *iter*, a condizione che siano soppressi, nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento:

l'articolo 2, ultimo comma;

l'ultimo, il penultimo ed il terzultimo comma dell'articolo 5;

l'inciso «od equiparati», nell'articolo 7;

l'ultimo ed il penultimo capoverso dell'articolo 18.

Con riguardo alle due disposizioni da ultimo menzionate, la Commissione fa presente che il penultimo capoverso di detto articolo 18 introduce una situazione privilegiata, senza adeguato fondamento giustificativo; quanto all'ultimo capoverso, che si presenta consequenziale, appare del tutto incongruo il ricorso al meccanismo del "silenzio-assenso" ivi presente.

La Commissione esprime parere favorevole, per quanto di competenza, all'emendamento, trasmesso dalla Commissione di merito, concernente la chiamata dei professori associati in soprannumero, il cui testo è sostitutivo dell'articolo 6 del disegno di legge».

Do ora lettura del parere pervenutoci dalla Commissione bilancio e programmazione economica:

«La Commissione bilancio e programmazione economica, per quanto di propria competenza, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo approvato dal Senato della Repubblica, esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:

1) inserimento, all'articolo 5, dopo il comma aggiuntivo al quarto comma dell'ar-

articolo 13 della legge n. 382 del 1980, del seguente, ulteriore comma: "Qualora si tratti degli incarichi previsti ai punti 10), 11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al punto 3) dell'articolo 3 della citata legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sono a carico dell'ente, istituto o società";

2) soppressione della parola "prevalentemente" alla lettera a) dell'articolo 91-*bis* riformulato all'articolo 14;

3) soppressione della lettera e) del medesimo articolo 91-*bis* e ripristino della formulazione approvata dal Senato della Repubblica.

La Commissione fa rilevare che la previsione di tali condizioni è motivata dalla necessità di evitare che si determinino oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, per la spesa relativa alla legge n. 1078 del 1966 per la condizione di cui al punto 1) e per il capitolo 4126 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per le condizioni di cui ai punti 2) e 3)».

Prego il relatore di precisare su quali punti questi due pareri sono conformi alle proposte di emendamento da lui formulate.

SPITELLA, relatore alla Commissione. Signor Presidente, gli emendamenti che oggi ho illustrato non presentano alcun contrasto con i pareri testè letti.

Per quanto riguarda l'articolo 7 la Commissione affari costituzionali fa sua la prima ipotesi da me formulata: quella di sopprimere, per i soli professori equiparati, la facoltà di rimanere in servizio fino al settantesimo anno di età, lasciandola per i professori incaricati stabilizzati.

Un'altra osservazione riguarda l'articolo 14, lettera e), di cui ho proposto una riformulazione con le integrazioni che i colleghi ricorderanno; mi pare invece di aver capito da una rapida lettura del parere che la 5^a Commissione è favorevole al testo inizialmente approvato dal Senato.

Tornando all'illustrazione degli emendamenti, per quanto riguarda l'articolo 18, il primo capoverso è identico. Con i commi successivi, aggiunti all'articolo 120 del decreto n. 382, si affronta la delicata questione del

personale che non ha superato il giudizio di idoneità e che deve essere in qualche modo licenziato o sistemato presso altre università. Ho già spiegato che nei 6.000 posti messi a concorso si comprendono i professori incaricati, gli assistenti, i borsisti ed i contrattisti. Coloro che sono stati dichiarati non idonei dopo la seconda tornata di concorsi sono 2.266; tenendo conto che qualche commissione non ha terminato i lavori, alla fine essi saranno all'incirca 2.500. Questi non saranno tutti professori incaricati, ma in gran parte assistenti, con o senza incarico, per i quali non si porrà alcun problema perchè rientrano nel ruolo ad esaurimento e quindi non dovranno essere licenziati.

Il problema si porrà soltanto per gli incaricati cosiddetti esterni — che saranno alcune centinaia — per i quali il meccanismo previsto dal decreto n. 382 prevede che entro tre mesi essi potranno chiedere di essere trasferiti ad altra amministrazione dello Stato.

PRESIDENTE. In generale, senatore SpiteLLa, questo personale è posto in ruoli distinti.

SPITELLA, relatore alla Commissione. Anche per essi non esisterà un problema di posto di lavoro; caso mai ci sarà un problema — che non possiamo esaminare in questa sede — in relazione a quelle personalità molto valide, come gli alti funzionari della magistratura, del Senato, della Corte dei conti, già incaricati stabilizzati e per i quali occorrerà forse trovare il modo di favorire una procedura contrattuale. Comunque, il problema è molto meno drammatico. Noi abbiamo stabilito con un comma, approvato anche dalla Camera, che la procedura di inserimento in pubbliche amministrazioni deve essere espletata entro nove mesi. In attesa dell'espletamento di questa procedura gli interessati sono mantenuti in servizio nella qualifica e nella sede di appartenenza; quindi, per altri nove mesi costoro non vengono licenziati. La Camera ha aggiunto il seguente comma: «Fino al momento dell'effettivo inquadramento nell'amministrazione pubblica interessata dovrà essere corrisposto dall'università di provenienza il trattamento economico

in godimento». Questa norma, a mio sommo parere, era già contenuta nel primo comma; ad ogni modo, *ad abundantiam*, il comma può essere accolto sopprimendo, però, le parole «dall'università di provenienza», in quanto sarebbe preferibile, ad evitare complicazioni, che il trattamento economico continuasse ad essere corrisposto secondo la procedura attuale, vale a dire con i fondi per gli stipendi da parte del Tesoro. Il trasferimento dei fondi dal Tesoro alle università accenderebbe una procedura troppo complicata e, di conseguenza, un contenzioso che è facile immaginare. Nè è immaginabile, stante la situazione delle università, che queste paghino con i fondi dei rispettivi bilanci.

Per quanto riguarda i successivi commi, sono per la loro soppressione, anche in ottemperanza di uno dei vincoli posti dalla 1^a Commissione.

Riguardo all'articolo 16 del testo approvato dal Senato, che è stato soppresso dalla Camera, il senatore Boggio intende esporre la sua opinione e proporre un suggerimento e, pertanto, ce ne occuperemo in sede di esame degli articoli.

Il secondo comma dell'articolo 19, corrispondente all'articolo 17 del testo del Senato, è stato modificato come segue: «La delegazione esercita i poteri di competenza del consiglio di amministrazione, in ordine alla gestione dei rispettivi bilanci, ivi compresa la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. I predetti documenti saranno approvati formalmente dalla delegazione, prima della loro presentazione al consiglio di amministrazione, fermo restando il potere decisionale attribuito al consiglio di amministrazione».

Al fine di meglio chiarire i poteri della delegazione, quelli del consiglio di amministrazione ed i reciproci rapporti in tema di documenti previsionali e consuntivi, a mia volta propongo la seguente dizione: «La delegazione esercita i poteri di competenza del consiglio di amministrazione in ordine alla gestione dei rispettivi bilanci. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo vengono predisposti dalla delegazione che li approva formalmente prima di presentarli al consiglio di amministrazione per la definitiva approvazione».

Non ho nulla da rilevare sul comma aggiunto.

Le modifiche all'articolo 21, corrispondente all'articolo 19 approvato dal Senato, sono di carattere formale e non comportano problemi.

Non ho altre osservazioni da fare.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati, facendo presente che al primo comma è stato soppresso il terzo capoverso, è stato soppresso il secondo comma del testo approvato dal Senato e, infine, è stato aggiunto un comma che nel testo pervenuto dalla Camera corrisponde al secondo:

Art. 2.

L'articolo 5 è modificato come segue:

al primo comma sono soppresses le parole: «o di associato»;

all'ultimo comma, le parole: «nei limiti del 20 per cento di quelli da attribuire ad esse in base ai criteri di programmazione», sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 20 per cento di quelli da attribuire nel complesso in base ai criteri di programmazione».

Per i concorsi banditi in data successiva a quella dell'entrata in vigore della presente legge, i posti assegnati ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 5, come modificato dal precedente comma, qualora, entro l'anno accademico durante il quale si è concluso il concorso, non siano destinati alla chiamata dei richiedenti, ovvero in caso di rinuncia da parte di questi ultimi, sono recuperati per essere utilizzati in base al piano di sviluppo di cui all'articolo 2.

SCOPPOLA. Lo spirito con cui erano stati inseriti sia il capoverso, sia il comma soppressi dalla Camera, mi sembra sussistere

nel primo capoverso del primo comma, il quale evita, comunque, quello che noi volevamo evitare, vale a dire il perpetuarsi del fenomeno del «novennalismo», limitandolo solo a coloro che hanno svolto nove anni di incarico. Con questo chiarimento, pertanto, non chiediamo il ripristino nè del capoverso, nè del comma soppressi.

PRESIDENTE. Vorrei aggiungere che il carattere aberrante dell'articolo 5 del decreto n. 382 che stiamo modificando consisteva proprio nella estensione del beneficio concesso agli incaricati novennalisti anche ad altri, agli associati, e via di seguito. Era un avanzo preistorico rimasto nella legge, che aveva una sua *ratio* originaria, mentre del tutto irrazionale era estendere la norma senza distinzioni. Sono pertanto d'accordo con il senatore Scoppola.

ULIANICH. Sono anch'io della stessa opinione.

SPITELLA, relatore alla Commissione. Per quanto riguarda il comma aggiunto dalla Camera, faccio osservare che il posto inserito nel bando di concorso in seguito alla richiesta di un «novennalista» se non è attribuito a quest'ultimo non viene attribuito a nessun altro e rientra nel numero dei posti riassorbiti dal Ministero e da utilizzare nei concorsi successivi. Pertanto, poichè si potrebbe configurare una costrizione della commissione di concorso ad assegnare il posto al «novennalista», per non perderlo, propongo la soppressione del comma.

MARAVALLE, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

La parte introduttiva e i primi due capoversi non sono stati modificati dalla Camera dei deputati, mentre sono stati soppressi il terzo capoverso e il comma aggiunto dal Senato all'articolo 5 del decreto n. 382, nonché l'ultimo comma dell'articolo.

Poichè delle parti sopprese nessuno propone il ripristino, proseguiamo nell'esame dell'articolo.

La Camera dei deputati, infine, ha aggiunto un comma, che il senatore Spitella ha proposto di sopprimere.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la proposta del relatore di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 2.

È approvata.

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo insieme, con le modifiche introdotte.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

L'articolo 11 è modificato come segue:

il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L'opzione può essere esercitata non oltre l'inizio del biennio precedente il collocamento fuori ruolo di cui al successivo articolo 19, salvo che in sede di prima applicazione del presente decreto. La predetta limitazione non si applica allorchè dal regime di impegno a tempo pieno si opta per quello a tempo definito»;

al quarto comma, alla lettera *a*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tuttavia è consentito anche ai professori a tempo definito concorrere per l'elezione alle predette cariche, purchè all'atto dell'assunzione della carica venga effettuata l'opzione per il tempo pieno»;

al quinto comma, il punto *b*) è sostituito dal seguente:

«*b*) è compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche e pubblicistiche, espletate al di fuori di compiti istituzionali, nonchè con lo svolgimento di attività di educazione, comprese quelle di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, di istruzione permanente e ricorrente svolte in concorso con enti pubblici, purchè tali attività non corrispondano ad alcun esercizio professionale».

La parte introduttiva e il primo capoverso non sono stati modificati dalla Camera dei deputati. Passiamo all'esame del secondo capoverso aggiunto dalla Camera dei deputati.

SCOPPOLA. Signor Presidente, ritengo che in linea di principio l'aggiunta introdotta dalla Camera dei deputati alla lettera *a*) del quarto comma dell'articolo 11 del decreto n. 382, che si vuole modificare con l'articolo 3 del presente disegno di legge, non sia accettabile. Il fatto che si possa esercitare l'opzione dopo l'elezione a cariche universitarie è chiaramente in contrasto con la logica che ispira l'articolo 2 per quanto riguarda la distinzione tra tempo pieno e tempo parziale. Tuttavia nel corso della discussione sono state addotte argomentazioni di carattere pratico alle quali credo che si debba prestare la dovuta attenzione; il Presidente stesso si è fatto portatore delle difficoltà di alcune sedi, soprattutto periferiche, a trovare professori a tempo pieno disponibili per l'elezione a cariche universitarie. Se la Commissione nel suo insieme ritiene di poter prendere in considerazione e farsi carico di tali esigenze pratiche, possiamo votare a favore del testo come modificato dalla Camera; se viceversa si solleva da parte di alcuni colleghi un'obiezione di principio, a cui anche la mia parte politica è sensibile, siamo disponibili a votare per la soppressione della norma in questione.

ULIANICH. Esprimo la contrarietà del mio Gruppo alla formulazione della lettera *a*) introdotta dalla Camera dei deputati. È in gioco un principio qualificante, a nostro parere, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 e della legge 21 febbraio 1980, n. 28; vulnerare tale principio significa scardinare uno degli elementi portanti dell'intera riforma della docenza universitaria. Qualora la Commissione fosse orientata ad approvare tale articolo, saremmo costretti, con dispiacere, a richiedere la remissione all'Aula del provvedimento.

C'è un'obiezione e cioè che vi sono dei casi in cui sembra non esistano i presupposti concreti per conferire delle cariche. Si può rispondere in questi termini: si sa bene che l'opzione non avviene una volta soltanto nel-

la vita di un professore universitario. Colui che ritenga di doversi candidare al momento dello scadere dell'opzione passerà dal tempo definito al tempo pieno. Non capisco perchè si debba giungere a porre la possibilità di scelta del tempo pieno in rapporto diretto con una promessa di carica.

PRESIDENTE. Vorrei fare qualche osservazione in proposito, pur sapendo che non sarà possibile approvare il testo dell'articolo 3 come modificato dalla Camera dei deputati. In primo luogo, nelle piccole università non vi sono tanti professori a tempo pieno per il conferimento delle cariche. Devo far presente al senatore Ulianich che la stessa legge ha previsto i tempi e posto i limiti per le opzioni ed essi, a mio avviso, vanno rispettati.

Mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi su un altro punto; dice il senatore Ulianich che la norma in questione è scardinatrice dell'equilibrio che si è voluto instaurare tra tempo pieno e tempo definito. Mi permetto di contestare una tale obiezione. La *ratio* della norma sulla incompatibilità è che chi ha scelto il tempo definito non può esercitare certe cariche. La finalità di tale norma è quella di evitare che chi è investito di certe cariche direttive nell'università non possa dedicare la pienezza del suo tempo ad esse. Se, d'altra parte, non si fosse posto il problema che è stato sollevato a proposito delle piccole università non avremmo sollevato alcuna questione, perchè nelle grandi università il problema non si pone. Secondo me dovremmo farci maggiormente carico di tali differenze e assumerne chiara coscienza.

In Italia vi è una singolare distribuzione delle università in quarantanove sedi — se non erro — di cui soltanto nove veramente afflitte dal cosiddetto «gigantismo» a causa delle loro dimensioni; le altre sono quasi tutte piccole università ed alcune sono addirittura piccolissime. Tuttavia esistono: le vogliamo sopprimerle? Vogliamo rendere sempre più difficile il loro funzionamento? In questo caso contribuiremmo ad incrementare il fenomeno delle «megauniversità». Ritengo che dobbiamo avere il coraggio di affrontare quanto prima il problema delle piccole uni-

versità, perchè l'attuale situazione è insostenibile. Qualche giorno fa un articolo sul «Corriere della Sera» sottolineava che anche quest'anno si riscontra il concentramento degli iscritti nelle grandi università, mentre nessuno vuole frequentare le piccole. Tuttavia noi continuiamo a legiferare come se questa differenza non esistesse: invece esiste ed è sempre più rilevante. Pertanto, pur sapendo che la maggior parte dei colleghi non intende approvare questa norma, ho ritenuto mio dovere esprimere le mie preoccupazioni in proposito.

BERLINGUER. Signor Presidente, mi associo a quanto ha affermato il senatore Ulianich.

Vorrei tuttavia obiettare che non abbiamo alcuna dimostrazione statistica di un presunto disagio delle piccole università a causa di questa norma, così come non disponiamo di una documentazione sulla situazione su cui andiamo ad incidere. La *ratio* della norma sulle incompatibilità non è quella di consentire a chi viene eletto di dedicarsi completamente all'università: è esattamente quella opposta, cioè di privilegiare coloro che hanno preventivamente scelto di dedicarsi interamente all'università. Infatti la norma consente di scegliere il tempo pieno prima di presentarsi candidato e quindi occorre dimostrare di rientrare in questa categoria.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Di fronte all'orientamento espresso dal senatore Ulianich, e condiviso dal senatore Berlinguer, circa la prosecuzione dell'*iter* in Aula, concordo con la soppressione di tale disposizione.

Vorrei tuttavia avanzare una proposta in via subordinata. La norma del decreto n. 382 prevede che l'opzione ha carattere biennale: vogliamo trasformarla in annuale?

PRESIDENTE. A mio avviso andremmo incontro ad altri inconvenienti. I tempi per le opzioni sono giustificati dall'esigenza di un certo ordine nella vita universitaria.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Di fronte all'*aut aut* pro-

spettatoci dal senatore Ulianich credo che il Governo abbia ben poco da dire. Mi associo alle considerazioni del Presidente; tuttavia, se questo disegno di legge dovesse passare all'esame dell'Aula, mi rendo conto che i tempi non sarebbero sufficienti, dati gli impegni che ci attendono in relazione all'esame del disegno di legge finanziaria e del bilancio.

Di conseguenza, proprio per le ragioni che il Presidente ha così ampiamente illustrato, mi permetto di chiedere ai senatori Ulianich e Berlinguer di rivedere la loro posizione; altrimenti sono costretto a rimettermi alla decisione della Commissione.

PRESIDENTE. I senatori Ulianich e Berlinguer confermano il loro dissenso ed intendono mantenere la proposta di soppressione del capoverso aggiunto dalla Camera dei deputati?

ULIANICH. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la proposta di soppressione del capoverso aggiunto dalla Camera dei deputati all'articolo 3.

È approvata.

Il terzo capoverso non è stato modificato nella parte introduttiva dalla Camera dei deputati, mentre è stata modificata la lettera *b*) del testo del Senato.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Propongo di sostituire le parole: «attività di educazione» con le parole: «attività didattiche».

ULIANICH. Signor Presidente, dichiaro di astenermi.

BERLINGUER. Su questo punto annuncio il voto contrario mio e del senatore Puppi, perchè l'attuale formulazione a nostro avviso è sufficientemente chiara.

PRESIDENTE. Io voterò a favore dell'emendamento del senatore Spitella perchè ritengo che la specificazione della norma approvata dalla Camera dei deputati risponda

ad esigenze puramente contabili. Sono insorte alcune difficoltà di rapporti con la Corte dei conti e ritengo che con la specificazione proposta dal relatore, se nella sostanza non si apporta alcuna modifica, si risponda ad una esigenza pratica.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Spitella, tendente a sostituire nell'ultimo capoverso le parole: «attività di educazione» con le altre: «attività didattiche».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 3.

L'articolo 11 è modificato come segue:

il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L'opzione può essere esercitata non oltre l'inizio del biennio precedente il collocamento fuori ruolo di cui al successivo articolo 19, salvo che in sede di prima applicazione del presente decreto. La predetta limitazione non si applica allorchè dal regime di impegno a tempo pieno si opta per quello a tempo definito»;

al quinto comma, il punto *b*) è sostituito dal seguente:

«*b*) è compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche e pubblicistiche, espletate al di fuori di compiti istituzionali, nonchè con lo svolgimento di attività didattiche, comprese quelle di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, di istruzione permanente e ricorrente svolte in concorso con enti pubblici, purchè tali attività non corrispondano ad alcun esercizio professionale;».

È approvato.

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato della Camera dei deputati:

Art. 4.

All'articolo 12, l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

«La direzione dei centri del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare operanti presso le università può essere affidata ai professori di ruolo come parte delle loro attività di ricerca e senza limitazione delle loro funzioni universitarie. Essa è rinnovabile con il rinnovo del contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche e con l'Istituto nazionale di fisica nucleare.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche con riferimento alla direzione di centri di ricerca costituiti presso le università per contratto o per convenzione con altri enti pubblici che non abbiano la natura di enti pubblici economici».

Il comma che sostituisce, nel testo che si propone, l'ultimo comma dell'articolo 12 non è stato modificato dalla Camera dei deputati, che invece ha aggiunto un ulteriore comma.

SPITELLA, relatore alla Commissione. Propongo di approvare il testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ultimo comma, che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

L'articolo 13 è modificato come segue:

al primo comma:

i numeri 4) e 6) sono abrogati. I professori di ruolo nominati giudici della Corte costituzionale o componenti del Consiglio superiore della magistratura sono collocati fuori

ruolo ai sensi dell'articolo 7, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, come modificato dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1958, n. 311; il numero 13) è sostituito dal seguente:

«13) nomine ed incarichi dirigenziali di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le Amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici»;

dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

«Qualora l'incarico per il quale è prevista l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte dell'ente, istituto o società, la corresponsione di una indennità di carica si applicano, a far tempo dal momento in cui è cominciata a decorrere l'aspettativa, le disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078»;

il penultimo comma è sostituito dal seguente:

«I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'articolo 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento di cui è comunque loro preclusa la titolarità. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di in-

compatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni».

I professori collocati in aspettativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, quarto comma, mantengono il regime di impegno per il quale hanno optato in precedenza agli effetti della determinazione del trattamento di quiescenza e delle relative incompatibilità; una nuova opzione può essere esercitata al termine del periodo di aspettativa ed ha effetto dall'anno accademico successivo; tuttavia i professori collocati in aspettativa in regime di impegno a tempo pieno possono, allo scadere del biennio di cui al secondo comma dell'articolo 11, optare per il regime di impegno a tempo definito.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai professori collocati in aspettativa secondo la disciplina dell'articolo 12, ai quali è però conservato l'elettorato passivo per la formazione delle commissioni di concorso.

I professori universitari di ruolo, collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 13, possono sottoporsi al giudizio di conferma dopo tre anni dalla scadenza delle condizioni di incompatibilità.

I professori universitari in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 non possono fare domanda di trasferimento ad altra università.

Le disposizioni di cui all'articolo 7, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, modificate dalla legge 18 marzo 1958, n. 311, si applicano ai parlamentari, alla scadenza del loro mandato, se comprensivo di almeno due legislature, a condizione che non sia in alcun caso superata la dotazione organica prevista dalla legge per ciascuna fascia dei professori universitari.

Faccio presente, in primo luogo, che la parte introduttiva e i primi due capoversi del primo comma non sono stati modificati dalla Camera dei deputati, che invece ha introdotto un altro capoverso, volto a inserire un comma dopo il quarto comma dell'articolo 13 del decreto n. 382.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*.
Come ha suggerito la Commissione bilancio e

programmazione economica, propongo di aggiungere al comma aggiuntivo dopo il quarto comma dell'articolo 13 del decreto n. 382 del 1980 introdotto dalla Camera il seguente periodo: «Qualora si tratti degli incarichi previsti ai numeri 10), 11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al numero 3) dell'articolo 3 della citata legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sono a carico dell'ente, istituto o società».

BERLINGUER. Non mi risulta chiaro il motivo del complesso normativo che si andrebbe ad introdurre, specialmente in riferimento ai presidenti delle Casse di risparmio e affini. A me non sembra che vi sia oggetto del legiferare.

BOGGIO. Io desidero precisare che se si dovrà intervenire in questa materia sarò favorevole a largheggiare nei confronti dei presidenti delle Casse di risparmio e simili, tuttavia vorrei esprimere in questa sede la mia indifferenza per quella che è la sorte economica di tutti costoro, i quali senza rischio e senza esporsi di fronte all'opinione pubblica, come fa per esempio un parlamentare, introitano esagerate somme di denaro, oltre che per le retribuzioni, per prebende e indennità eccessive e scandalose che vengono loro attribuite. I presidenti delle Casse di risparmio e i presidenti delle banche, specialmente i primi, con quella strana ed anacronistica formula in virtù della quale distribuiscono i proventi della loro banca in opere cosiddette assistenziali, quasi fossero mecenati, mettendo in atto, in tal modo, un esteso clientelismo dal punto di vista politico-personale, non hanno l'obbligo di dimettersi dalla loro carica quando si presentano alle elezioni per il Senato o per la Camera, cosa che viceversa sono costretti a fare i sindaci, i quali nonostante il maggior rischio politico, non hanno il beneficio di quella formula anacronistica che io auspico sia presto eliminata.

Pertanto tengo a precisare, indipendentemente da altre considerazioni, che con questo mio intervento colgo l'occasione per affermare che in pratica non riconosco necessità di carattere economico dei presidenti delle Casse di risparmio e che non ne conosco alcuno,

non riesco ad immaginarlo, che abbia un trattamento economico inferiore a quello di professore universitario. Sono contrario ai benefici che con tanta larghezza vengono erogati ai presidenti delle Casse di risparmio e delle banche in genere e non vorrei che il lettore delle nostre leggi, il lettore distratto o quello che non è perfettamente informato, interpreti che possa sussistere l'ipotesi di un presidente di banca che percepisce indennità inferiori allo stipendio di un docente universitario. Quindi, anche se il testo dell'emendamento non può essere modificato per ragioni di carattere legislativo che impongono quella dizione, desidero che rimanga a verbale il mio dissenso, congiunto all'auspicio che la norma che si applica per i sindaci si applichi anche per i presidenti delle Casse di risparmio nel momento in cui si presentano come candidati alle elezioni politiche.

SCOPPOLA. Il punto di vista del senatore Boggio merita certamente rispetto ed attenzione, tuttavia non è direttamente attinente al problema che stiamo discutendo. Non si tratta di decidere del trattamento economico dei presidenti delle Casse di risparmio e delle banche, ma solo di valutare la norma che la Camera ci ha trasmesso che si limita a richiamare una legge già in vigore e che, comunque, sarebbe già applicabile: la legge n. 1078 del 1966. La Camera non fa che rendere esplicito un meccanismo di rinvio ad una legge in vigore, la quale prevede che i dipendenti dello Stato, ivi compresi i professori universitari, eletti nelle cariche di consiglieri regionali, presidenti di Giunta, assessori, sindaci, eccetera, devono andare in aspettativa; nel periodo successivo disciplina il loro trattamento, che viene posto a carico dell'ente presso cui vanno a svolgere il loro compito, con l'eccezione del comma 3 dell'articolo 3 della legge che ho citato, nel quale si prevede che le quote delle aggiunte di famiglia rimangono a carico dell'amministrazione di appartenenza. Ora, la 5^a Commissione invita ad aggiungere una precisazione con la quale si stabilisca che anche le quote delle aggiunte di famiglia siano a carico dell'ente presso cui si va a prestare la propria opera. Questi sono i termini ristrettissimi del problema.

Chiarito il significato assai limitato sia della modifica introdotta dalla Camera, sia dell'emendamento presentato dal relatore su proposta della 5^a Commissione, mi pare che si possa passare alla votazione e approvazione senza alcuna difficoltà.

Aggiungo una brevissima osservazione di carattere generale. Sono favorevole a che la Commissione intervenga su problemi di sostanza che investano principi di rilievo, ma ritengo che sarebbe preferibile cercare di evitare interventi che diano la sensazione di un inutile conflitto con la Camera. In tal modo favoriremmo senza alcun dubbio un *iter* più spedito del disegno di legge.

PRESIDENTE. Mi pare che l'intervento del senatore Scoppola getti luce sul capoverso in questione; adesso sappiamo che vi sono enti, comuni, regioni in cui si applica già la norma contenuta nella legge 12 dicembre 1966, n. 1078. Il capoverso approvato dalla Camera dei deputati non fa che estendere ai professori universitari in aspettativa tale prescrizione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore, con l'integrazione richiesta nel parere della Commissione bilancio, al terzo capoverso introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

La Camera dei deputati ha modificato il quarto capoverso, sostitutivo del penultimo comma dell'articolo 13 del decreto.

SPITELLA, relatore alla Commissione. Ritengo che il comma in questione possa essere approvato nel testo trasmessoci dalla Camera; tuttavia, essendo stato preannunciato dal senatore Ulianich un emendamento in proposito, mi riservo di valutarlo.

ULIANICH. Propongo che dopo le parole: «corsi ufficiali di insegnamento» venga inserito l'inciso: «d'intesa con il titolare del corso».

SPITELLA, relatore alla Commissione. Mi dichiaro favorevole alla proposta di integrazione presentata dal senatore Ulianich.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Ulianich.

È approvato.

Metto ai voti il primo comma del testo approvato dalla Camera dei deputati, con le modifiche testè approvate.

È approvato.

Il secondo comma, dell'articolo 5 non è stato modificato dalla Camera dei deputati, che invece ha modificato il terzo comma ed ha aggiunto altri tre commi.

SPITELLA, relatore alla Commissione. Propongo la soppressione degli ultimi tre commi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del relatore tendente a sopprimere gli ultimi tre commi dell'articolo 5, introdotti dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, trasmessoci dalla Camera dei deputati che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 5.

L'articolo 13 è modificato come segue:

al primo comma:

i numeri 4) e 6) sono abrogati. I professori di ruolo nominati giudici della Corte costituzionale o componenti del Consiglio superiore della magistratura sono collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 7, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, come modificato dall'articolo 27 della legge

18 marzo 1958, n. 311; il numero 13) è sostituito dal seguente:

«13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le Amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici»;

dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

«Qualora l'incarico per il quale è prevista l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte dell'ente, istituto o società, la corresponsione di una indennità di carica si applicano, a far tempo dal momento in cui è cominciata a decorrere l'aspettativa, le disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078. Qualora si tratti degli incarichi previsti ai numeri 10), 11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al numero 3) dell'articolo 3 della citata legge 12 dicembre 1966 n. 1078, sono a carico dell'ente, istituto o società»;

il penultimo comma è sostituito dal seguente:

«I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'articolo 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere atti-

vi di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verificano successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni».

I professori collocati in aspettativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, quarto comma, mantengono il regime di impegno per il quale hanno optato in precedenza agli effetti della determinazione del trattamento di quiescenza e delle relative incompatibilità; una nuova opzione può essere esercitata al termine del periodo di aspettativa ed ha effetto dall'anno accademico successivo; tuttavia i professori collocati in aspettativa in regime di impegno a tempo pieno possono, allo scadere del biennio di cui al secondo comma dell'articolo 11, optare per il regime di impegno a tempo definito.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai professori collocati in aspettativa secondo la disciplina dell'articolo 12, ai quali è però conservato l'elettorato passivo per la formazione delle commissioni di concorso.

È approvato.

Data l'ora tarda, onorevoli senatori, propongo di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge alla seduta pomeridiana.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 13,35.